

ALLEGATO "A"

SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 15 L.241/1990 TRA L'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE E L'ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA-CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA INDUSTRIALE EDILIZIA E COSTRUZIONI, PER IL SUPPORTO SPECIALISTICO NELLE ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICHE INERENTI LA PREVENZIONE, LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLE EMERGENZE RELATIVE AL RISCHIO SISMICO

TRA

l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile (in seguito indicata come "Agenzia"), con sede in Viale Silvani, 6 Bologna, C.F. 91278030373, rappresentata dal Direttore _____, autorizzata a sottoscrivere il presente atto con Deliberazione di Giunta n. xxxx del xx mese 2024

E

l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Edilizia e Costruzioni (nel seguito indicato "CIRI Edilizia e Costruzioni"), con sede legale in Bologna, Via Zamboni n. 33, C.F.80007010376, P.IVA n. 01131710376, rappresentata dal Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Edilizia e Costruzioni prof. Marco Savoia autorizzato alla stipula della presente Convenzione con decreto d'urgenza prot. _____ rep. _____

(in seguito, indicate singolarmente come Parte o congiuntamente come Parti)

PREMESSO CHE

- l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile costituisce agenzia operativa ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della L.R. 6/2004 e provvede alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di tutte le attività regionali di protezione civile a essa demandate dalla L.R. 1/2005;
- l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Edilizia e Costruzioni ha le competenze scientifiche specifiche per fornire un supporto all'Agenzia nella definizione di scenari di danno in caso di sisma, per la preparazione, gestione e il superamento dell'emergenza;
- l'Agenzia e CIRI Edilizia e Costruzioni hanno espresso la volontà di realizzare attività di studio, ricerca e supporto specialistico nelle attività tecnico-scientifiche finalizzate alla prevenzione, alla pianificazione e alla gestione delle emergenze relative al rischio sismico;
- le Parti rientrano tra i soggetti di cui all'art. 15 della legge n. 241/1990, in base al quale "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

VISTI

il Decreto Legislativo 2 febbraio 2018, n. 1, recante "Codice" della Protezione civile così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 6 febbraio 2020, n. 4;

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L.15 marzo 1997, n.59";

il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per

migliorare le strutture logistiche del settore della difesa civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.401;

la legge regionale 7 febbraio 2005, n.1, recante “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;

la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”;

la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2014 riguardante il “Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico”; e la delibera n 1669 del 14/10/2019 “Approvazione del documento "Allegato 2 - organizzazione di protezione civile e elementi conoscitivi del territorio" della Regione Emilia-Romagna - programma nazionale di soccorso per il rischio sismico (Direttiva PCM 14 gennaio 2014)”;

SI CONVIENE E SI STIPULA
LA PRESENTE CONVENZIONE

Art.1

(Finalità ed oggetto)

1. La presente convenzione prevede la prosecuzione del rapporto di collaborazione nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali, per la realizzazione di attività di prevenzione, pianificazione e gestione del rischio sismico finalizzate a: la definizione di scenari di danno in caso di sisma per la preparazione, gestione e il superamento dell’emergenza; il supporto per i sopralluoghi e per le valutazioni degli effetti del terremoto in caso di emergenza; il supporto al C.O.R. per la gestione tecnica dell’emergenza sismica; la formazione al personale del C.O.R., ai tecnici dell’Agenzia esperti nell’ambito della progettazione in zona sismica e ai tecnici del Nucleo di valutazione regionale.
2. L’Agenzia ritiene opportuno stipulare la presente convenzione con l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna - CIRI Edilizia e Costruzioni al fine di proseguire la proficua collaborazione, tramite attività pluriennali organizzate secondo una programmazione predefinita e concordata.
3. Oggetto della presente convenzione è lo svolgimento, in collaborazione, delle attività meglio descritte nell’allegato B.

Art. 2

(Programma Pluriennale delle Attività)

1. I temi di cui al punto precedente saranno sviluppati secondo un Programma Pluriennale delle Attività, che costituisce parte integrante della presente convenzione - allegato “B” alla richiamata delibera della Giunta Regionale n. ____ del ____ 2024;
2. Le attività di cui al punto precedente saranno attuate dall’Agenzia e dal CIRI Edilizia e Costruzioni nel rispetto delle procedure interne previste dalle singole parti.

Art. 3

(Responsabili e Comitato Tecnico a carattere temporaneo)

1. Per la gestione delle attività di cui alla presente convenzione viene costituito un Comitato Tecnico a carattere temporaneo così composto:
 - a. per l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile_____;

- b. per il Settore Difesa del Territorio della Regione Emilia-Romagna_____;
 - c. per CIRI Edilizia e Costruzioni prof. _____;
2. All'eventuale variazione dei componenti provvede il Direttore dell'Agenzia. Alla variazione dei componenti di cui al punto c), il Direttore provvede previa proposta del CIRI Edilizia e Costruzioni;
 3. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi.
 4. I compiti del Comitato tecnico consistono:
 - nella pianificazione delle attività da svolgersi, che non necessariamente devono contemplare tutte le tipologie elencate nell'allegato B;
 - nella formulazione di proposte, modifiche e miglioramenti in merito alle procedure ed alle modalità attuative del programma pluriennale delle attività, nonché in merito agli aspetti organizzativi, gestionali e finanziari;
 - nella redazione dei documenti di valutazione congiunta, attestanti le attività svolte ed i risultati conseguiti.
 5. In relazione ad eventuali necessità che dovessero insorgere nella conduzione delle attività previste, il comitato potrà invitare alle proprie riunioni altri soggetti interessati.
 6. La funzione di coordinatore del Comitato Tecnico è affidata a _____;
 7. CIRI Edilizia e costruzioni designa quale responsabile tecnico scientifico il prof. _____, mentre l'Agenzia designa_____. Il responsabile può essere sostituito in ogni momento. In tal caso, il nuovo nominativo deve essere comunicato tempestivamente all'altra parte tramite posta elettronica certificata.

Art. 4

(Modalità di attuazione e responsabilità delle Parti)

1. CIRI Edilizia e Costruzioni realizzerà le attività programmate all'interno del Programma pluriennale delle attività sulla base di linee concordate con l'Agenzia.
2. CIRI Edilizia e Costruzioni si impegna a svolgere le attività programmate con continuità per l'intero periodo concordato, rispettando i termini previsti, e a dare immediata comunicazione all'Agenzia delle interruzioni e delle modifiche operative che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.
3. L'Agenzia rende disponibili risorse umane, dati, relazioni, documenti e rilievi già nella sua disponibilità ed eventuale strumentazione necessaria all'espletamento delle attività previste nella presente convenzione.
4. Le attività istruttorie tecnico-amministrative sono in capo al personale dell'Agenzia.

Art. 5

(Riparto dei costi e rapporti finanziari tra le Parti)

1. Lo scopo della presente convenzione è lo svolgimento di attività di ricerca di interesse comune alle Parti e, pertanto, non è previsto alcun corrispettivo per le attività svolte.
2. A mero titolo di rimborso di parte delle spese sostenute e previo invio dei giustificativi di spesa, potrà essere riconosciuto un contributo economico alla parte che avrà sostenuto maggiori spese.
3. Alla luce delle attività previste in capo all'Università di Bologna, come dettagliate nell'allegato B, e vista l'esperienza maturata dalle parti nel corso della collaborazione pluriennale tra le stesse (meglio descritta all'articolo 1), si prevede che l'Università di Bologna sosterrà maggiori spese, che l'Agenzia si impegna a riconoscere nei limiti che seguono.
4. Il contributo economico riconosciuto all'Università non potrà superare la somma complessiva di euro 90.000,00 per tutta la durata della presente convenzione e la somma

di euro 30.000,00 per ogni anno civile di vigenza della presente convenzione (2024, 2025 e 2026).

5. Il contributo verrà corrisposto a consuntivo delle spese sostenute per ogni anno civile di vigenza della presente convenzione, nelle modalità di cui al punto seguente della presente convenzione;
6. L'erogazione da parte dell'Agenzia del contributo a titolo di rimborso spese relativo alle attività espletate nelle annualità di riferimento – avverrà a valle della redazione dei documenti di valutazione congiunta (attestanti le attività svolte ed i risultati conseguiti) e a fronte della presentazione della rendicontazione documentata dei costi sostenuti, da presentare entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
7. L'oggetto del contributo a titolo di rimborso spese è strettamente connesso all'attività di interesse comune delle parti svolta da CIRI Edilizia e Costruzioni. Le somme erogate saranno utilizzate dal CIRI Edilizia e Costruzioni integralmente per le attività della presente convenzione.
8. Dal complessivo assetto degli interessi stabilito fra le parti della presente convenzione, non emerge – perché non sussiste fra le stesse – un'operazione di scambio beni-servizi dietro corrispettivo, bensì un rimborso spese per l'attività di interesse comune svolta da CIRI Edilizia e Costruzioni che in quanto tale è da ritenersi fuori campo applicazione IVA, ai sensi degli art. n.1 e n.4 del DPR n.633/72 e s.m.i..

Art. 6

(Utilizzazione dei dati e proprietà degli elaborati)

1. Le Parti hanno il diritto di utilizzare per i propri fini istituzionali i risultati delle ricerche oggetto della presente convenzione.
2. Nel caso di pubblicazione anche parziale, CIRI Edilizia e Costruzioni si impegna ad informare l'Agenzia, a menzionarla sempre come ente promotore, nonché a fornirle preventivamente copia della pubblicazione al fine di verificare l'insussistenza di elementi pregiudizievoli alla propria attività, come meglio dettagliato all'articolo 15
3. La proprietà dei materiali e degli elaborati derivati dalle attività di ricerca è congiunta fra le Parti che potranno utilizzarli per i propri fini istituzionali nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale. CIRI Edilizia e Costruzioni si impegna a consegnare all'Agenzia per ciascun prodotto sviluppato il file sorgente in formato editabile.
4. Ciascuna parte è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al proprio Background e al proprio Sideground. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che niente di quanto previsto nella presente convenzione deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground, intendendo come background: opere dell'ingegno e altri materiali oggetto di protezione ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e industriali, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto o proteggibile ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto o proteggibile ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, dei cui diritti una parte sia titolare o contitolare prima dell'avvio del rapporto di collaborazione oggetto del presente accordo e intendendo come Sideground: opere dell'ingegno e altri materiali oggetto di protezione ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e industriali, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto o proteggibile ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto o proteggibile ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, se realizzati o comunque conseguiti da una parte durante il periodo di efficacia della presente

convenzione ma non in esecuzione dello stesso, e ciò anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto della presente convenzione;

5. Fermo restando quanto disposto al paragrafo 4, le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell'ambito del rapporto oggetto della presente convenzione collaborativa di ricerca e in ragione della sua esecuzione e, comunque, non oltre la sua durata, con espresso divieto di sublicenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto a soggetti terzi. Al contrario, il Sideground di ciascuna parte non potrà essere utilizzato dall'altra parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare.

Art. 7

(Accesso a dati per lo svolgimento delle attività e obbligo di riservatezza)

1. L'Agenzia, nell'ambito di quanto previsto dalla presente convenzione, potrà mettere a disposizione di CIRI Edilizia e Costruzioni informazioni e dati tramite il proprio sistema informativo, nel rispetto delle politiche di sicurezza della Regione Emilia-Romagna.
2. CIRI Edilizia e Costruzioni si impegna a utilizzare i dati e le informazioni esclusivamente per quanto previsto in convenzione, a conservarle con la massima cura e riservatezza, a non renderle note a terzi senza preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia, come meglio disposto all'articolo 8

Art. 8

(Riservatezza)

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori (con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ.), per tutta la durata della presente convenzione e per un periodo di 5 (cinque) anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso:
 - (a) a non divulgare le Informazioni Riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a terzi;
 - (b) ad impiegare ogni mezzo idoneo e a porre in essere qualsiasi attività ragionevolmente necessaria ad impedire l'accesso a terzi delle Informazioni Riservate;
 - (c) a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse rispetto a quelle connesse all'esecuzione della convenzione;
 - (d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, in tutto o in parte, con ogni mezzo file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente Informazioni Riservate, salvo che non sia necessario per l'esecuzione della convenzione o salvo consenso scritto;
 - (e) a restituire o distruggere immediatamente, ogni file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti Informazioni Riservate, a fronte di richiesta scritta dell'avente diritto e comunque al termine o alla risoluzione della convenzione, salvo che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.
2. Non seguono la disciplina di cui al precedente art. 8.1:
 - (a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una parte all'altra, espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;

(b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una parte all'altra, che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di terzi;

(c) le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla parte che li abbia comunicati;

(d) le informazioni, i dati e le conoscenze rispetto ai quali la parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni di cui al consenso prestato;

(e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una parte possa dimostrare di essere stati in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;

(f) le informazioni che una parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;

(g) le informazioni che una parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per "terzi" devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi terzi, in relazione alle singole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui la parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.

Art. 9

(Protezione dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dalla presente convenzione, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 - General Data Protection Regulation, sul trattamento dei dati personali (di seguito denominato GDPR).
2. Le parti, anche nella fase di attuazione della presente convenzione, sono tenute a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR. Sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati delle informazioni previste ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.
3. Le Parti dichiarano di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 GDPR, consultabile, per quanto riguarda il CIRI Edilizia e Costruzioni, all'indirizzo: <https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informativa-generale-sul-trattamento-dei-dati-personali>.
4. Per l'esecuzione della presente Convenzione, qualora sia necessario trattare i dati personali di titolarità dell'Agenzia, quest'ultima, in qualità di Titolare del trattamento, si impegna a

nominare, in base ad apposito accordo che verrà all'uopo successivamente sottoscritto, CIRI Edilizia e Costruzioni quale Responsabile dei dati personali trattati in esecuzione dei compiti e delle funzioni stabiliti nella Convenzione medesima.

5. Le parti convengono che il presente articolo non esaurisce gli obblighi loro incorrenti in materia di privacy e di impegnarsi, tramite i referenti della convenzione di cui al precedente articolo 3, di concerto con il/la responsabile della struttura che effettua la raccolta dei dati, nel momento in cui verranno messe in atto le singole attività concretamente discendenti dalla presente convenzione, e qualora le stesse prevedano il trattamento di dati personali, ad ottemperare a quanto previsto dal GDPR, in materia di diritti delle persone interessate e delle informazioni da fornire loro.

Art. 10

(Durata, decorrenza e modalità di risoluzione della convenzione)

1. La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione - cui si provvede con firma digitale, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. - fino al 31/12/2026.
2. Le parti potranno concordare con atto scritto la proroga della presente convenzione qualora, per cause imprevedibili e motivate, si rendesse necessario un tempo ulteriore per l'ultimazione delle attività previste. Tale proroga non potrà comportare maggiori oneri.
3. Le parti possono risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno trenta giorni da trasmettere via PEC, per provati inadempimenti degli impegni assunti dalla controparte, per sopravvenute modifiche normative od altre ragioni di pubblico interesse.
4. In caso di risoluzione anticipata, previo invio dei giustificativi di spesa, potrà essere riconosciuto un rimborso alla Parte che, alla data del recesso, avrà sostenuto maggiori spese.

Art. 11

(Copertura assicurativa)

1. Ai fini dell'esecuzione della presente convenzione, le Parti potranno avvalersi della collaborazione del proprio personale, anche non dipendente (ad es. assegnisti di ricerca/contrattisti, borsisti, collaboratori a contratto).
2. CIRI Edilizia e Costruzioni garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso i terzi dei propri collaboratori a vario titolo impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione.
3. L'Agenzia garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività, ai sensi della vigente normativa.
4. Ciascuna Parte si impegna a integrare le coperture assicurative con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

Art. 12

(Responsabilità, Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione.
2. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui alla presente convenzione le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

3. Le attività oggetto della presente convenzione saranno svolte, da ciascuna delle parti, in autonomia nell'ambito della propria organizzazione datoriale, presso le sedi di propria competenza, ad eccezione di riunioni, incontri di lavoro o altri eventi occasionali.
4. Le parti si impegnano a fornire l'informazione reciproca sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinate ad operare le risorse umane nell'ambito delle attività oggetto della convenzione e sulle conseguenti misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate.
5. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alle disposizioni in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 13

(Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione)

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione della presente convenzione, al rispetto delle norme citate e delle eventuali successive modificazioni.
2. Il personale di entrambe le parti coinvolto nell'esecuzione delle attività inerenti alla presente Convenzione è tenuto ad uniformarsi ai Codici di comportamento, ai regolamenti e alle disposizioni in vigore nelle sedi di esecuzione di dette attività. Le Parti si impegnano a vigilare, pena la risoluzione della convenzione, sul rispetto degli obblighi di comportamento previsti dai sopracitati codici e regolamenti.

Art. 14

(Controversie)

1. La presente convenzione è regolata dalla legge italiana e per ogni controversia, non componibile in via amichevole, che dovesse insorgere nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento, l'Agenzia e CIRI Edilizia e Costruzioni eleggono come foro esclusivo competente quello di Bologna.

Art. 15

(Pubblicazioni scientifiche e presentazione dei risultati)

1. Le Parti si riservano il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto della presente convenzione previa trasmissione in via riservata all'altra parte della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell'invio della stessa a soggetti terzi.

La parte ricevente la bozza avrà facoltà di comunicare per iscritto all'altra, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi.

Ove la parte ricevente la bozza ometta di dare tempestivo riscontro, l'altra parte potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.

2. Le Parti si impegnano a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell'ambito del rapporto oggetto della presente convenzione.

Art. 16

(Uso dei segni distintivi)

Il marchio istituzionale dell'Università è di proprietà esclusiva dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. L'Agenzia non può fare uso del marchio e/o della denominazione dell'Università e/o di sue strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente e comunque prima di ogni azione all'Università.

Art. 17 (Comunicazioni)

1. Ogni comunicazione relativa alla presente convenzione dovrà essere effettuata ai seguenti recapiti:

Per l'Agenzia: pec: stpc.PrevenzioneEmergenze@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it

Per il CIRI Edilizia e Costruzioni: pec: ciriedilcostr.centro@pec.unibo.it

comunicazioni di natura scientifica: prof. _____ -

2. La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati sono da considerarsi validamente effettuate.

Art. 18

(Varie)

1. Qualsiasi modifica alla presente convenzione sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e sottoscritta dalle Parti, previa approvazione degli Organi competenti di ciascuna.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano, in forza dell'art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

Art. 19

(Registrazione)

1. La registrazione della presente Convenzione è prevista, in caso di uso, a cura e a spese della Parte che ne ha interesse.
2. La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell'art. 2 della Tariffa, parte I, a cura e a spese dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
3. La presente convenzione è stata congiuntamente redatta dalle Parti in n. 1 esemplare digitale che le Parti medesime, sottoscrivendo digitalmente il presente documento, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.

Letto, approvato e sottoscritto.

Alma Mater Studiorum Università di
Bologna - Centro Interdipartimentale di
Ricerca Industriale Edilizia e Costruzioni
Il Direttore
Prof.
(firmato digitalmente)

Agenzia regionale per la sicurezza
territoriale e la Protezione Civile
Il Direttore

(firmato digitalmente)